



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 8 del 12/05/2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. PROPOSTA DI ACQUISTO PARTECIPAZIONE DIRETTA IN ACQUE S.P.A. MEDIANTE RIPARTO DI LIQUIDAZIONE GEA S.R.L.

L'anno 12/05/2020, addì dodici del mese di Maggio alle ore 15:00, nell'apposita Sala del Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 12/05/2020, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

In ossequio all'art. 73, comma 1, del DL 18/2020 e alle relative disposizioni attuative di cui alla Delibera di G.C. n.68 in data 18/2020, i lavori del Consiglio si sono svolti con collegamento da remoto in video conferenza, assumendo quale sede di svolgimento della seduta la sede comunale, essendo ivi presenti il Sindaco Sergio Di Maio, il Presidente del Consiglio Paolo Pardini e il Segretario Generale.

Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

	Nome				Nome		
1	BERNARDI ANGIOLO	X		14	MARTINI ALBERTO	X	
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARZARO GIANMARCO	X	
3	BIANCHI DANIELE	X		16	PANCRAZI MASSIMO	X	
4	BOGGI ILARIA	X		17	PARDINI PAOLO	X	
5	CAMBI IACOPO		X	18	PISANO ANGELA	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PUCCI CRISTIANO	X	
7	CASUCCI ANTONIO	X		20	RANERI ARIANNA	X	
8	CECHELLI MATTEO	X		21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DI LISI CINZIA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA	X	
10	GIORDANI GIACOMO	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X		24	VITIELLO LUIGI	X	
12	MARMEGGI ALESSANDRO	X		25	DI MAIO SERGIO	X	
13	MARROCU GIAMPAOLO	X					

Presiede il Sig. Paolo Pardini

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Il Segretario Comunaleott.ssa Norida Di Maio, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 24 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta.

Risultano partecipanti alla seduta e presenti in sede comunale gli Assessori:

CORUCCI FRANCESCO, CECCARELLI LARA, PAOLICCHI ROBERTA, MEUCCI GABRIELE, SCATENA LUCIA, VANNI DANIELA, GUELFY CARLO

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del C.C. N. 129 DEL 22/12/2010 è stata approvata la dismissione della partecipazione azionaria detenuta in GEA Servizi per l'Ambiente S.p.A. per mancanza dei presupposti per il mantenimento di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007;
- il 19.05.2011 l'Assemblea dei soci di GEA Servizi per l'Ambiente S.p.A. ha approvato lo scioglimento della Società e l'avvio della liquidazione;
- il 15.10.2014 l'Assemblea dei soci di GEA Servizi per l'Ambiente S.p.A. ha stabilito di assegnare ai comuni soci, in sede di riparto di liquidazione, la partecipazione azionaria detenuta in Acque S.p.A., consistente in n. 1.220.816 azioni ordinarie, per un valore nominale complessivo di € 1.220.816,00;
- il 07.11.2016 GEA Servizi per l'Ambiente S.p.A. è stata trasformata in società a responsabilità limitata ed ha assunto la denominazione di GEA S.r.l., restando in stato di liquidazione;
- con Deliberazione del C.C. 57 del 28/12/2018 di approvazione del "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette - anno 2018" ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, il Comune ha stabilito di procedere al completamento della procedura di liquidazione di GEA S.r.l. con acquisizione della partecipazione diretta in Acque S.p.A. mediante assegnazione in sede di riparto di liquidazione;
- con la medesima Deliberazione del C.C. 57/2018 è stata confermata la sussistenza dei presupposti per la detenzione della partecipazione in Acque S.p.A.;

PRESO ATTO che, per effetto del suddetto riparto, l'assegnazione proporzionale ai soci di GEA S.r.l. delle azioni di Acque S.p.A. risulta così descritta:

Socio assegnatario	CAPITALE DI GEA S.R.L.		AZIONI ACQUE S.P.A. DA ASSEGNARE	
	Valore nominale	%	Numero e Valore nominale	Valore di assegnazione
Comune di Pisa	3.175.796,00	87,834%	1.072.296	8.834.247,00
Comune di San Giuliano Terme	280.644,00	7,762%	94.758	780.679,00
Comune di Vecchiano	104.676,00	2,895%	35.343	291.182,00
Comune di Calci	54.548,00	1,509%	18.419	151.738,00
TOTALI	3.615.664,00	100,000%	1.220.816	10.057.846,00

VISTA la nota in data 18.07.2019 del Liquidatore di GEA S.r.l. con la quale, con riferimento alla delibera assembleare del 15.10.2014 con la quale i soci stabilirono di procedere all'assegnazione

delle azioni di Acque S.p.A. subordinatamente all'espressa autorizzazione al trasferimento delle azioni da parte dell'Assemblea della stessa Acque S.p.A., ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, viene comunicato che il sopradetto trasferimento è stato autorizzato dall'Assemblea ordinaria di Acque S.p.A. tenutasi il 26.06.2019;

VISTO l'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") secondo cui, rispettivamente:

- *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";*
- *"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; [...]"*

VISTO altresì l'art. 5 del suddetto D.Lgs. 175/2016 secondo cui:

"1. [...] l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica [...] o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, [...] per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, [...] è competente la Sezione regionale di controllo [...]";

VISTO inoltre il combinato disposto dell'art. 7, commi 1 e 2, e dell'art. 8 del D.Lgs. 175/2016 secondo cui le operazioni che comportano l'acquisto da parte di un comune di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo; l'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione;

CONSIDERATO che:

- il servizio idrico integrato è un servizio di interesse economico generale (SIEG) e quindi la partecipazione nella società di gestione di detto servizio rientra fra quelle ammesse dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 175/2016;
- la Legge 36/1994 ha reso obbligatorio provvedere alla gestione del servizio idrico integrato a livello di area vasta; la Legge Regionale 81/1995 e la Legge Regionale 26/1997 hanno individuato gli ambiti territoriali ottimali;

- Acque S.p.A. avente sede legale in Empoli, codice fiscale e partita IVA n. 05175700482, è la società di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "Basso Valdarno" di cui fa parte il Comune di San Giuliano Terme;
- la partecipazione in Acque S.p.A., in quanto riguardante la gestione di un servizio pubblico essenziale quale quello idrico, è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune; la partecipazione pubblica è funzionale a garantire l'indispensabile accesso all'acqua da parte della popolazione ed un adeguato livello di investimenti infrastrutturali, contribuendo ad assicurare condizioni di accessibilità, qualità e sicurezza del servizio, così come rilevato in ultimo con il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette relativo all'anno 2018, approvato con Deliberazione del C.C. 57/2018;
- la gestione del servizio idrico integrato da parte di Acque S.p.A. si è rilevata economica e coerente con i principi di efficacia ed efficienza; la Società ha presentato bilanci in utile ed ha distribuito significativi dividendi;
- la partecipazione azionaria in Acque S.p.A., oggetto della prevista assegnazione da parte di GEA S.r.l., è già indirettamente detenuta dal Comune di San Giuliano Terme; non si tratta pertanto di acquisire *ex novo* la partecipazione bensì soltanto di passare dalla sua detenzione indiretta a quella diretta;
- l'acquisizione della partecipazione mediante riparto di liquidazione non comporta nessun intervento finanziario od onere a carico del Comune; non confligge con la disciplina dei trattati europei in materia di aiuti di Stato alle imprese;

DATO ATTO che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a preventiva consultazione pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e secondo le modalità stabilite con Deliberazione della G.C. n. 222 del 31/10/2019; la consultazione ha avuto luogo mediante pubblicazione dell'Avviso prot. n. 1599 del 12/11/2019 a fronte del quale non risultano pervenute osservazioni;

VISTO lo Statuto sociale di Acque S.p.A., depositato presso il Registro delle Imprese di Pisa;

RITENUTO necessario e corrispondente all'interesse dell'Ente procedere all'acquisizione, mediante riparto di liquidazione di GEA S.r.l., delle suddette azioni di Acque S.p.A. in quanto funzionale a:

- dare attuazione alla liquidazione di GEA S.r.l., società la cui partecipazione deve essere dismessa poiché priva dei requisiti di legge per il mantenimento;
- acquisire la partecipazione diretta al capitale della società di gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale "Basso Valdarno"; la partecipazione diretta dei comuni al capitale sociale di Acque S.p.A. è elemento di razionalizzazione dell'intero sistema e presupposto per il rafforzamento delle funzioni pubbliche di indirizzo e controllo in un settore di primaria rilevanza quale quello del servizio idrico integrato;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali) secondo cui il Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha competenza in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

VISTI:

- la Relazione tecnica (allegato "A" della presente deliberazione);
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere della Commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

DELIBERA

1. di procedere all'acquisizione, in sede di riparto di liquidazione di GEA S.r.l., di n. 94.758 azioni di Acque S.p.A. per un valore nominale di complessivi di € 94.758,00 ed un valore di assegnazione di € 780.679,00 ;
2. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in rappresentanza del Comune, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, all'acquisto della quota di partecipazione di cui al precedente punto 1);
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Liquidatore di GEA S.r.l.;
4. di incaricare la Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
5. di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente..

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti N.24	Votanti N.17
Favorevoli N.17	
Contrari N.==	
Astenuti N.7 (Bianchi,Boggi,Casucci,Marmeggi,Marzaro,Pucci,Taccini)	

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto Successivamente , con separata votazione, per alzata di mano, avente il seguente esito

Consiglieri presenti N. 24	Votanti N.17
Favorevoli N.17	
Contrari N.	
Astenuti N.7 (Bianchi,Boggi,Casucci,Marmeggi,Marzaro,Pucci,Taccini)	

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Paolo Pardini

IL Segretario Generale
Il Segretario Comunaleott.ssa Norida Di Maio
(atto sottoscritto digitalmente)